



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 1066/18/255-24

Prot. n.052

Napoli, 03 maggio 2018

Al Presidente della Giunta  
regionale della Campania

All'Assessore all'Ambiente

- Loro sedi -

### **Interrogazione a risposta scritta**

**Oggetto: personale in prestito Arpac Multiservizi srl.**

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione per la quale richiede risposta scritta nei termini di legge, sulla materia in oggetto.

#### **Premesso che:**

- a) la società Arpac Multiservizi s.r.l. *Gestione dei servizi istituzionali strumentali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Arpac*, è una società a partecipazione indiretta della Regione Campania, esercitata attraverso il proprio ente strumentale Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC);
- b) i rapporti tra Arpac e Arpac Multiservizi s.r.l. sono regolati attraverso apposite convenzioni;
- c) l'Agenzia e la società Arpac Multiservizi s.r.l. in data 6 aprile 2009 hanno sottoscritto la convenzione quadro relativa alla disciplina delle condizioni e delle modalità dell'affidamento diretto dei servizi;
- d) con deliberazione n. 130 del 2015, l'Arpac stabiliva di revocare tutte le convenzioni di servizio sottoscritte con la società Arpac Multiservizi s.r.l., ad eccezione di quelle che prevedono l'utilizzo del personale con l'istituto del prestito, e procedere alla redazione di un unico atto che preveda l'assegnazione provvisoria, o, in termini civilistici, il prestito, di tutto il personale presso tutte le strutture Arpac ex c. 5, art. 23 LR 1/2012, tanto al fine di potenziarne la funzionalità;
- e) il collegio dei revisori dei conti con parere del 26 giugno 2015 numero 12 evidenziava una criticità rispetto alla interpretazione dell'istituto del prestito del personale, ritenendo di dover precisare che il prestito *era da intendersi* come prestazione di un servizio di avalimento di professionalità della partecipata;
- f) con deliberazione n. 423 del 2015, l'Arpac ha approvato la convenzione



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

- quadro con la società partecipata Arpac Multiservizi srl nella quale sono disciplinati i rapporti reciproci, per una durata stabilita in 9 anni, rinnovabile per pari periodo e revisionabile ogni 12 mesi;
- g) attualmente, secondo quanto riportato nella delibera n. 242/2017 recante approvazione delle disposizioni di servizio è previsto il distacco momentaneo presso l' Arpac di 122 unità, con relativa specifica competenza:
1. Supporto Tec.co/Amm.vo 53 unità;
  2. Terra dei Fuochi 13 unità;
  3. Vigilanza antiroghi 48 unità;
  4. Monitoraggio ambientale 8 unità.
- h) la convenzione prevede espressamente l'assegnazione temporanea o prestito di tutti i dipendenti per lo svolgimento di servizi, non tutti dettagliatamente individuati nella convenzione e neppure nelle specifiche di servizio; le disposizioni di servizio disciplinano compiutamente solo i servizi di manutenzione, portierato e trasporto campioni, mentre non risultano dettagliate le attività di supporto amministrativo, campionamento terreni, vigilanza antiroghi, monitoraggio ambientale;
- i) la delibera non esprime le ragioni che giustificano la necessità di ricorrere al prestito di personale dalla società partecipata anche per prestazioni quali le attività di supporto amministrativo, digitalizzazione e data-entry, per le quali Arpac dispone di un numero di competenze adeguate; la stessa non indica i criteri con cui è stato determinato il numero di dipendenti della società partecipata da assegnare temporaneamente in base alla tipologia e all'ammontare delle prestazioni;
- j) pur a seguito del distacco temporaneo di un numero elevato di unità di personale, permane in Arpac una carenza di organico per lo svolgimento delle funzioni propriamente tecniche, ossia le funzioni fondamentali attribuite alle agenzie ambientali in base alla legge n. 132/2016 in materia di analisi e controllo ambientale, competenze che non possiede il personale di Arpac Multiservizi;
- k) la deliberazione del commissario n. 489 del 28/12/2017 di approvazione del bilancio di previsione Arpac 2018-2020, fa riferimento nella sezione "acquisto beni e servizi" ad una spesa di 13,8 ML euro per il solo anno 2018 per attività di supporto della partecipata Arpac Multiservizi;
- l) la convenzione sottoscritta tra Arpac e Arpac Multiservizi srl ha ad oggetto specifiche tipologie di servizi a supporto dell'attività dell'Agenzia, rispetto alle quali la stessa Arpac ha più volte sottolineato come sia opportuna una reinternalizzazione di servizi, come quelli di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria, che alla luce dei costi della società in house sembrano del tutto fuori mercato qualsiasi sia il parametro di valutazione applicato (tempo-orario, superficie-metri quadri);
- m) tale prestito pur essendo qualificato come temporaneo prosegue dal 2009, tanto che di fatto il personale della partecipata risulta ormai integrato



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

---

nell'Agenzia sebbene la stessa sia in grave carenza di personale tecnico in grado di svolgere attività necessarie alle sue funzioni di controllo ambientale;

**rilevato che:**

- a) con Deliberazione n. 177 /2017/PAR la Corte dei Conti sezione di controllo per la Regione Siciliana ha ribadito l'orientamento secondo cui nella gestione del personale gli istituti del distacco e del comando non possono essere utilizzati nei rapporti tra PA e società partecipate;
- b) la Corte Costituzionale con la sentenza n. 40 del 6 febbraio - 2 marzo 2018 nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale promosso verso la normativa della regione Sardegna che aveva previsto la possibilità di assegnare, previa domanda, il personale non dirigenziale in organico a due società la Hydrocontrol scrl, alla data del 28 settembre 2006, e di Sigma-Invest spa, alla data della messa in liquidazione, all'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna o all'ARPAS. - ha disposto l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate laddove esse prevedono un passaggio di personale in mancanza di concorso pubblico ribadendo il principio per cui l'utilizzo nell'ambito della PA di personale assunto senza concorso pubblico riduce il ventaglio di possibilità a disposizione degli altri cittadini (sentenze n. 251 del 2017 e n. 37 del 2015) - (T-180040) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-2018);

**considerato che:**

- a) i costi il personale Arpac Multiservizi non risultano registrati da Arpa alla voce "spese per il personale" nonostante il comma 557 dell'articolo 1, della Legge n. 296/2006 precisi che tutta la spesa per personale, comunque utilizzato, deve essere contabilizzata alla suddetta voce;
- b) nella deliberazione n. 27/2015/QMIG la Sezione delle Autonomie ha chiarito che: "Le disposizioni contenute nel comma 557 lett. a) della legge n. 296/2006, che impongono la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti, devono considerarsi immediatamente cogenti alla stregua del parametro fissato dal comma 557 quater e la programmazione delle risorse umane deve essere orientata al rispetto dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale ivi indicato";

**ritenuto che:**

- a) l'utilizzo da parte dell'Arpac dell'istituto del prestito temporaneo di personale, così come posto in essere e rinnovato, pur in vigenza della convenzione quadro, si ponga, di fatto, in contrasto con le disposizioni



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

normative che vietano l'utilizzo del distacco e del comando da parte di società partecipate che non possono essere assimilate alla pubblica amministrazione, anche a garanzia del rispetto del principio di parità di accesso nei pubblici uffici attraverso concorso pubblico;

- b) la spesa comunque effettuata per il personale Arpac Multiservizi srl, anche se contabilizzata nel bilancio Arpac alla voce "beni e servizi", potrebbe risultare in contrasto con il dettato normativo di cui alla legge 296/2006 art. 1 comma 557 che impone la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- c) a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n.28/2013 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.24, c.2 della L.R. n.1/2012 e tenuto conto della mancata riduzione delle spese per il personale, potrebbero risultare in contrasto con la normativa le assunzioni del personale disposte dall'Arpac con:
  - deliberazione del direttore generale n. 653 del 2012 e succ.;
  - deliberazione 122GC del 2014, deliberazione 723GC del 2014, deliberazione n. 842 GC del 2014, deliberazione 132GC del 2015.

**Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto  
interroga la Giunta regionale al fine di sapere:**

1. se l'utilizzo da parte dell'Arpac dell'istituto del prestito temporaneo di personale, così come posto in essere e rinnovato nel corso degli anni, pur in vigenza della convenzione quadro, si ponga, di fatto, in contrasto con le disposizioni normative che vietano l'utilizzo del distacco e del comando da parte di società partecipate che non possono essere assimilate alla pubblica amministrazione, anche a garanzia del rispetto del principio di parità di accesso nei pubblici uffici attraverso concorso pubblico;
2. se la spesa comunque effettuata per il personale Arpac Multiservizi srl, contabilizzata nel bilancio Arpac alla voce "beni e servizi", rispetti il dettato normativo di cui alla legge 296/2006 art. 1 comma 557 che impone la riduzione dell'incidenza della spesa di personale rispetto al complesso delle spese correnti;
3. se le assunzioni disposte dall'Arpac, con le deliberazioni n.653 del 31 dicembre 2012; n.386 e 539 del 2012; n.122GC del 2014, n.723GC del 2014; n. 842 GC del 2014; n.132GC del 2015, possano essere considerate legittime a fronte della mancata riduzione delle spese per il personale e della sentenza della Corte Costituzionale n.28/2013 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.24, c.2 della L.R. n.1/2012.

  
Maria Muscarà